



COMUNE DI GENIVOLTA

PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 37 del 16-12-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI GENIVOLTA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 TUSP

L'anno **duemiladiciannove**, addì **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **21:30**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione **Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione** sotto la presidenza del Signor Gian Paolo Lazzari il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	PRESENTI / ASSENTI
1.	Lazzari Gian Paolo	Presente
2.	Repellini Paolo	Presente
3.	Marchesi Simone	Assente
4.	Ruperti Giuseppe	Presente
5.	Colombi Francesco	Presente
6.	Guerini Rocco Anna	Presente
7.	Bertoli Mauro	Presente
8.	Savaresi Marco	Presente
9.	Chirolì Alfredo	Presente
10.	Dondoni Daniele	Assente
11.	Bellani Luigi	Presente

Totale Presenti 9

Totale Assenti 2

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** Dott.ssa **ANGELINA MARANO**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI GENIVOLTA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 TUSP

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con proprio atto n°23 del 13/11/2018, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di razionalizzazione 2018 delle società partecipate del Comune di Genivolta;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - o le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - o l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);
- il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100"

Visto in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Visto in particolare l'art. 20, comma 4, del TUSP, il quale prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti;

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Tenuto conto inoltre che il TUSP prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro. Per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- ✓ l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

Infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d.l. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Genivolta, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, d.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, d.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ricordato che:

- l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28/9/2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Dato atto che l'ente, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il Comune di Genivolta risulta titolare – alla data del 31/12/2018 delle seguenti partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.a.	0,62%
Padania Acque S.p.a.	0,63586%
Consorzio Intercomunale di Sviluppo Economico (CISE) – in liquidazione	5,14%
Comunità Sociale Cremasca A.s.c	1,07%
Consorzio Parco Oglio Nord	2,37%

delle seguenti indirette per il tramite di Società Cremasca Reti e Patrimonio S.P.A.:

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Consorzio.it S.p.a.	0,558%
SCS S.r.l.	0,403%
BIOFOR Energia S.r.l.	0,310%

delle seguenti indirette per il tramite di Padania Acque S.P.A.:

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
GAL OGLIO PO S.c.a.r.l.	0,01386%
GAL TERRE DEL PO S.c.a.r.l.	0,00837%

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stato predisposto il **Piano di razionalizzazione periodico 2019** allegato alla presente (**Allegato A**), piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Considerato che nella redazione del **Piano di razionalizzazione periodico 2019** sono confermati gli esiti della rilevazione di cui al piano della revisione straordinaria del 2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. – TUSP;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 9, contrari: n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Genivolta alla data del 31 dicembre 2018, come risultanti dall'Allegato documento "A", denominato **Piano di razionalizzazione periodico 2019 delle società partecipate**, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**) ed eseguito in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016";
3. di approvare l'attuazione del precedente piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Genivolta alla data del 31 dicembre 2017, come risultanti dall'Allegato documento "B",
4. di dare atto che alla data di assunzione del presente provvedimento, essendosi concluse in data 21.12.2018 con cancellazione dal registro delle imprese le operazioni di liquidazione del Basso Lambro

Impianti Spa in liquidazione, le partecipazioni dirette in portafoglio dell'Ente da mantenere sono le seguenti:

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.a.	0,62%
Padania Acque S.p.a.	0,63586%
Consorzio Intercomunale di Sviluppo Economico (CISE) – in liquidazione	5,14%
Comunità Sociale Cremasca A.s.c	1,07%
Consorzio Parco Oglio Nord	2,37%

delle seguenti indirette per il tramite di Società Cremasca Reti e Patrimonio S.P.A.:

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Consorzio.it S.p.a.	0,558%
SCS S.r.l.	0,403%
BIOFOR Energia S.r.l.	0,310%

delle seguenti indirette per il tramite di Padania Acque S.P.A.:

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
GAL OGLIO PO S.c.a.r.l.	0,01386%
GAL TERRE DEL PO S.c.a.r.l.	0,00837%

5. di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune;

6. di dare atto che la presente deliberazione ed i suoi allegati saranno pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Gian Paolo Lazzari

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa ANGELINA MARANO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANGELINA MARANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

□ è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 267/2000

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANGELINA MARANO